

**DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2016
284/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI
SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO
2013, PER 2I RETE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 103/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 368/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 533/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 533/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 229/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2013, 315/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 315/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 18/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 497/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2015, 76/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2015, 236/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A;
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2016, 20/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 20/2016/R/gas);
- la nota della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione del 24 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35131 del 24 novembre 2015), inviata a 2i Rete Gas S.p.a.;

- le comunicazioni delle risultanze istruttorie a cura della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, inviate a 2i Rete Gas S.p.a. (prot. Autorità n. 35398 del 25 novembre 2015);
- la richiesta di audizione avanti il Collegio dell’Autorità, avanzata da 2i Rete Gas S.p.a. con comunicazione del 2 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 36641 del 10 dicembre 2015);
- la nota di 2i Rete Gas S.p.a., del 27 maggio 2014 (prot. Autorità n. 8553 del 21 marzo 2016);
- la memoria, depositata in sede di audizione dinanzi al Collegio dell’Autorità, da 2i Rete Gas S.p.a. (prot. Autorità n. 7102 dell’8 marzo 2016).

CONSIDERATO CHE:

- la regolazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale mira alla salvaguardia delle persone e delle cose dai danni derivanti da esplosioni, scoppi e incendi provocati dal gas distribuito; essa dipende, tra l’altro, anche da una adeguata odorizzazione del gas naturale, da un servizio di pronto intervento adeguato, nonché dall’ispezione delle reti di distribuzione e dalla protezione catodica delle reti di acciaio;
- l’articolo 2, comma 2.1 della RQDG stabilisce che le imprese distributrici per ogni impianto di distribuzione gestito devono rispettare le disposizioni contenute nella sezione II in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas;
- l’articolo 2, comma 2.4 della RQDG precisa che la sezione II non si applica nei comuni nei quali è in corso il periodo di avviamento del servizio di distribuzione, limitatamente a tale periodo; la sezione II si applica, dunque, nei comuni nei quali è in corso il periodo di subentro e nei comuni in cui il servizio di distribuzione è svolto a regime;
- l’articolo 8, comma 8.5, dalla RQDG prevede che l’impresa di distribuzione deve effettuare un numero annuo di misure del grado di odorizzazione maggiore o uguale a 3 per ogni impianto di distribuzione; la disposizione in parola, pur prevedendo una formula matematica per il calcolo delle misure minime del grado di odorizzazione che si fonda sulla estensione del tratto di rete gestito e sul numero di clienti finali, fissa comunque un limite minimo di misure che devono essere effettuate;
- la RQDG ha introdotto, all’articolo 32, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso le componenti odorizzazione e dispersioni;
- la componente odorizzazione, prevista all’articolo 32, comma 32.5 della RQDG, è finalizzata a premiare i gestori di rete che abbiano condotto un numero di misure del grado di odorizzazione del gas maggiore rispetto al numero minimo annuale obbligatorio fissato dall’articolo 8, comma 8.5, dalla stessa RQDG;
- la componente dispersioni, prevista all’articolo 32, comma 32.14, della RQDG, è finalizzata ad incentivare la riduzione delle dispersioni di gas segnalate da

- terzi, mediante la previsione di livelli tendenziali fissati *ex ante* per ogni ambito provinciale di impresa ai sensi dell'articolo 32, comma 32.12 della RQDG;
- il meccanismo relativo alla componente dispersione determina premi o penalità in funzione del raggiungimento o meno dell'obiettivo di miglioramento annuo d'ambito provinciale di impresa fissato *ex ante* con deliberazione dell'Autorità;
 - la RQDG prevede, altresì, all'articolo 32, comma 32.21, che l'impresa distributrice, qualora abbia diritto per l'ambito provinciale di impresa a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni (ai sensi dei commi 32.4 e 32.14), perda, per l'anno di riferimento, il diritto a ricevere tali premi per l'intero ambito provinciale nel caso in cui non siano stati rispettati uno o più obblighi di servizio previsti dall'articolo 12 della medesima RQDG, tra cui l'effettuazione del numero minimo annuo di misure del grado di odorizzazione del gas secondo quanto disposto dal comma 8.5 (comma 12.2);
 - la RQDG impone, infine, all'articolo 31, comma 31.1 che l'impresa distributrice entro il 31 marzo di ogni anno comunichi all'Autorità, per ciascun impianto di distribuzione l'elenco dei comuni serviti al 31 dicembre dell'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione, nonché le informazioni e i dati di cui ai commi da 31.2 a 31.8. La medesima disposizione prevede che i dati relativi ai comuni per i quali è in corso il periodo di subentro o di avviamento nell'anno di riferimento non devono essere comunicati, ad eccezione di quelli relativi al numero di clienti finali allacciati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e alla lunghezza delle reti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - con la deliberazione 315/2013/R/gas, l'Autorità ha determinato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.12, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione per 2i Rete Gas S.p.a. (Tabella 1);
 - la società 2i Rete Gas S.p.a. ha trasmesso all'Autorità i dati relativi alla sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della RQDG, relativamente agli anni 2012 e 2013;
 - dal controllo dei dati comunicati dalla suddetta impresa, effettuato ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, è emerso il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui all'articolo 12 della RQDG; nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento è indicato l'ambito provinciale servito da 2i Rete Gas S.p.a.;
 - con la deliberazione 20/2016/R/gas, l'Autorità ha determinato i premi e le penalità per l'anno 2013 per tutte le imprese distributrici di gas naturale, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2013 per 2i Rete Gas S.p.a., limitatamente all'ambito di CO_42.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso della fase istruttoria che ha preceduto l'invio delle risultanze istruttorie, 2i Rete Gas S.p.a. ha segnalato che, con riferimento agli impianti di distribuzione denominati "PROSERPIO" (id. 35709) e "PONTE LAMBRO" (id. 36377) appartenenti all'ambito CO_42, gli Uffici dell'Autorità non avrebbero tenuto conto di quanto evidenziato con comunicazione del 27 maggio 2014 (prot. Autorità n. 8553 del 21 marzo 2016); in particolare, l'impresa ha precisato che con la detta comunicazione era stato segnalato, tra l'altro, che nel mese di luglio 2013 il servizio di distribuzione di alcuni comuni a seguito di gara era stato affidato a un diverso gestore; la società rilevava, dunque, come per tale ragione la rendicontazione dei dati dell'anno 2013, ai sensi dell'art. 31, comma 31.1 della RQDG, per i comuni per i quali era in corso il periodo di subentro, era stata limitata al numero di clienti finali allacciati e alla lunghezza delle reti; pertanto, ad avviso di 2i Rete Gas S.p.a., il mancato rispetto degli obblighi di servizio relativi alla odorizzazione sarebbe stato solo apparente, dal momento che gli obblighi di cui all'articolo 8, comma 5 della RQDG, per gli impianti "PROSERPIO" (id. 35709) e "PONTE LAMBRO" (id. 36377), erano stati adempiuti con riferimento all'assetto degli impianti di rete anteriore alla cessazione dell'affidamento;
- con nota del 24 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35131 del 24 novembre 2015), gli Uffici dell'Autorità hanno chiarito a 2i Rete Gas S.p.a. che il numero minimo di misure del grado di odorizzazione da effettuare nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 8.5 della RQDG deve essere almeno pari a 3, indipendentemente dall'estensione della rete o dal numero di clienti finali serviti; ciò implica che, anche nel caso di cessazione del servizio di distribuzione in alcuni comuni serviti dall'impianto interessato, la società distributrice deve garantire il numero minimo di misure del grado di odorizzazione relativamente alla parte di impianto "a regime" rimasta nella sua gestione; gli Uffici dell'Autorità hanno anche osservato come, dal momento che la cessazione è avvenuta nel mese di luglio 2013, la società avrebbe avuto il tempo necessario per rispettare i parametri fissati dalla RQDG, eseguendo il numero minimo di misure del grado di odorizzazione;
- il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha comunicato le risultanze istruttorie a 2i Rete Gas S.p.a., in data 25 novembre 2015;
- con le predette risultanze istruttorie, gli Uffici dell'Autorità hanno rilevato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 32.21 dell'articolo 32 della RQDG per la perdita del diritto a riscuotere gli incentivi per 2i Rete Gas S.p.a., a causa del mancato rispetto dell'obbligo di servizio relativo al numero minimo di misure del grado di odorizzazione (articolo 12 comma 12.2 della RQDG) per gli impianti di distribuzione denominati "PROSERPIO" (id. 35709) e "PONTE LAMBRO" (id. 36377) appartenenti all'ambito CO_42;

- la società 2i Rete Gas S.p.a. ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio dell’Autorità;
- in data 2 marzo 2016 si è svolta dinanzi al Collegio dell’Autorità l’audizione finale dell’impresa distributrice 2i Rete Gas S.p.a.;
- a conclusione dell’audizione, la società 2i Rete Gas S.p.a. ha prodotto una memoria in cui ha ribadito l’insussistenza dei presupposti per la perdita dei premi totalizzati dal momento che:
 - a. la società ha effettuato per l’impianto “PROSERPIO” (id. 35709) 10 misure del grado di odorizzazione del gas e per l’impianto “PONTE LAMBRO” (id. 36377) 3 misure del grado di odorizzazione del gas;
 - b. dal mese di luglio del 2013 il servizio di distribuzione per gli impianti in questione è stato affidato a seguito di una gara, ad altro distributore; in particolare, a seguito del subentro del nuovo distributore, e della conseguente cessazione del servizio da parte di 2i Rete Gas S.p.a., l’impianto denominato PROSERPIO (id. 35709) non serve più tre comuni dei quattro originariamente serviti (rimanendo, dunque, con un solo comune servito) e l’impianto PONTE LAMBRO (id. 36377) non serve più un comune dei due originariamente serviti (rimanendo, dunque, con un solo comune servito);
 - c. in sede di comunicazione dei dati per il 2013 non sono state rendicontate le misure del grado di odorizzazione effettuate nei comuni per i quali era in corso il periodo di subentro, nel rispetto dell’articolo 31.1 della RQDG; viceversa sono state comunicate le misure del grado di odorizzazione riferite ai comuni rimasti nella gestione dell’impresa distributrice; per ciascuno degli impianti, “PROSERPIO” (id. 35709) e “PONTE LAMBRO” (id. 36377), sono state rendicontate 2 misure del grado di odorizzazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la verifica del rispetto delle previsioni in materia di misure di odorizzazione viene svolta dall’Autorità tenendo conto del perimetro dell’impianto esistente alla data del 31 dicembre di ciascun anno; conseguentemente, se nel corso dell’anno la società esercente l’attività di distribuzione non svolge più tale servizio per alcune località precedentemente servite dal medesimo impianto, il perimetro dell’impianto da considerare ai fini dell’adempimento degli obblighi posti dal comma 8.5 dell’articolo 8 della RQDG è limitato alle porzioni di rete rimaste all’impresa, ed esercite a regime;
- nel mese di luglio 2013, a seguito dell’espletamento di una procedura di gara, il servizio di distribuzione del gas naturale per alcuni comuni serviti dall’impianto di “PROSERPIO” (id. 35709) e dall’impianto di “PONTE LAMBRO” (id. 36377) precedentemente esercito da 2i Rete Gas S.p.a., è stato affidato ad un altro gestore di rete;
- fino al mese di luglio 2013, la società 2i Rete Gas S.p.a. ha condotto 10 misure del grado di odorizzazione del gas naturale sull’impianto “PROSERPIO” (id.

- 35709) e 3 misure del grado di odorizzazione del gas naturale sull'impianto "PONTE LAMBRO" (id. 36377); le dette misure hanno riguardato i predetti impianti nella loro interezza ovvero sono state svolte anche sui tratti di rete afferenti comuni ceduti ad un altro gestore nel mese di luglio 2013;
- al momento della verifica del rispetto della previsione in materia di misure di odorizzazione a seguito della cessione di alcune porzioni degli impianti in parola è emerso che:
 - per la parte di impianto di "PROSERPIO" (id. 35709) gestita da 2i Rete Gas S.p.a., alla data del 31 dicembre 2013 risultano effettuate 2 misure del grado di odorizzazione del gas (le altre 8 misure sono state effettuate sulla parte di impianto ceduta ad altra impresa e, dunque, in subentro);
 - per la parte di impianto di "PONTE LAMBRO" (id. 36377) gestita da 2i Rete Gas S.p.a. alla data del 31 dicembre 2013 risultano effettuate 2 misure del grado di odorizzazione del gas (l'altra misura è stata effettuata sulla parte di impianto ceduta ad altra impresa e, dunque, in subentro);
 - in conseguenza di quanto sopra, gli argomenti addotti da 2i Rete Gas S.p.a. non sono condivisibili dal momento che:
 - per i due impianti "PROSERPIO" (id. 35709) e "PONTE LAMBRO" (id. 36377) non è stato rispettato l'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 8.5 della RQDG che, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 2, impone ai distributori, indipendentemente dalla lunghezza della rete, dal numero di clienti finali allacciati e dallo stato di gestione dei comuni serviti, di svolgere un numero minimo di misure del grado di odorizzazione che deve essere maggiore o uguale a 3; in particolare, come detto sopra, è emerso che la società 2i Rete Gas S.p.a. ha gestito i suindicati impianti che servivano comuni a regime per un periodo di sei mesi, ovvero dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, nel corso del quale non ha assolto ai predetti obblighi dal momento che, con riferimento al perimetro dell'impianto a regime alla data del 31 dicembre 2013, il numero di misure non effettuate è pari a 1 per ciascuno degli impianti;
 - la previsione di cui all'articolo 31, comma 31.1, della RQDG che stabilisce che i dati relativi ai comuni per i quali è in corso il periodo di subentro o di avviamento non debbano essere comunicati non si applica al caso evidenziato da 2i Rete Gas S.p.a. dal momento che il mancato rispetto delle previsioni in materia di odorizzazione non viene contestato rispetto ad impianti in regime di subentro; la disposizione in parola, peraltro, non implica che per i comuni a regime non debbano essere adempiuti gli obblighi di odorizzazione, di cui al comma 8.5., dell'articolo 8, della RQDG;
 - inoltre, la circostanza per cui la gestione del servizio di distribuzione è stata affidata ad altro distributore mediante gara avrebbe consentito a 2i Rete Gas S.p.a. di valutare preventivamente il mancato rispetto del numero minimo di misure del grado di odorizzazione e, conseguentemente, di adeguarsi alle previsioni di cui al comma 8.5., dell'articolo 8, della RQDG;

- alla luce di quanto sopra, gli argomenti svolti dall'impresa distributrice 2i Rete Gas S.p.a. non sono idonei ad escludere i presupposti per la perdita dei premi, come accertati nell'ambito delle verifiche richiamate; conseguentemente, sussistono i presupposti per la perdita dei premi da parte dell'impresa distributrice 2i Rete Gas S.p.a., limitatamente all'ambito di CO_42 per l'anno 2013;
- con la deliberazione 533/2012/R/gas, in riferimento ai premi e alle penalità per l'anno 2010, l'Autorità ha annullato a Gas Plus Reti S.r.l. i premi dell'ambito provinciale FE_388 a cui apparteneva l'impianto a regime (denominato Cento) per il quale è stato riscontrato il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 8.5, della RQDG; tale impianto, nel luglio del 2010, è stato interessato da cessione del comune di Sant'Agostino ad altra impresa.

RITENUTO NECESSARIO:

- determinare i premi e le penalità per l'ambito provinciale dell'impresa distributrice 2i Rete Gas S.p.a., limitatamente all'ambito di CO_42 per l'anno 2013, di cui alle Table 3.1 e 3.2 allegate al presente provvedimento.

DELIBERA

1. di determinare i premi e le penalità per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, per l'ambito provinciale dell'impresa 2i Rete Gas S.p.a., limitatamente all'ambito di CO_42, come indicato nelle Table 3.1 e 3.2, allegate al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni